

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 27 SETTEMBRE 1962

(74^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE:

« Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni » (1346-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 963, 969
BOSCO, Ministro di grazia e giustizia	966, 968
CAPALOZZA	967
CAROLI, relatore	964
JODICE	966
MASSARI	968
MONNI	967
PICCHIOTTI	966, 968
RICCIO	965, 968
ROMANO	966
TERRACINI	965

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Azara, Capalozza, Caroli, Cornaggia Medici, Gramegna, Jodice, Latini, Leone, Magliano, Massari, Monni, Papalia, Picchiotti, Riccio, Romano Antonio, Sand e Terracini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Cemmi è sostituito dal senatore Lombari.

Interviene il Ministro di grazia e giustizia Bosco.

BERLINGIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni » (1346-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Riordinamento dei ruoli organici del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 74^a SEDUTA (27 settembre 1962)

C A R O L I , *relatore*. Come gli onorevoli senatori ricordano, il disegno di legge oggi in esame venne approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 22 giugno 1961. La Camera dei deputati, alla quale venne trasmesso per l'ulteriore approvazione, ha ritenuto, però, di apportarvi alcune modificazioni, delle quali darò ora notizia.

In primo luogo, nell'articolo 5 del provvedimento, primo comma, sono state soppresse le parole « di sesso maschile »; è parso, infatti, opportuno dare la possibilità anche ad elementi di sesso femminile, in quanto ritenuti particolarmente adatti per gli Istituti di rieducazione femminili, di accedere ai posti messi a concorso.

Correlativamente, però, è stato aggiunto un ultimo comma, che io ritengo opportuno, del seguente tenore: « Il Ministro di grazia e giustizia nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile ».

Inoltre, sempre al primo comma di detto articolo 5, tra i requisiti che devono possedere i candidati si è voluta stabilire l'età non inferiore ad anni 25, anziché ad anni 21, così come era stabilito nel testo approvato dal Senato.

La Camera dei deputati, infine ha sostituito la dizione del secondo ed ultimo comma dell'articolo, approvato dalla nostra Commissione, nel quale era detto: « Non sono ammessi al concorso coloro che, dalle informazioni raccolte, non risultano appartenenti a famiglia di buona estimazione morale », con un'altra del seguente tenore: « Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

- 1) certificato generale del casellario giudiziario;
- 2) certificati dei carichi pendenti ».

È molto facile, a mio avviso, intuire le ragioni di tale modificazione: essendo il requisito contenuto nel testo approvato dal Senato un po' troppo elastico, si è preferito stabilire invece qualcosa di più concreto e preciso.

Queste modificazioni apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 5 a mio avviso devono essere accettate, anche in considerazione della necessità di approvare al più presto il disegno di legge in questione, che è vivamente atteso dalla categoria interessata.

Gli articoli 7, 8 e 9 hanno subito, da parte della Camera dei deputati, solo lievi modificazioni formali: l'espressione, approvata dal Senato, « di attitudine professionale » è stata emendata in « attitudinale ». La dizione, più sintetica, è anche più propria e ritengo possa senz'altro essere approvata.

All'articolo 14, la Camera ha modificato la denominazione dell'esercizio finanziario in cui si provvederà al maggior onere previsto. La modifica è giustificata dal fatto che l'*iter* del disegno di legge si è protratto per un anno.

La Camera ha anche apportato modifiche alla tabella B, operando spostamenti nei coefficienti, nelle qualifiche e nell'organico. A tale proposito, ricordo che la 5^a Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1346-B, osserva quanto segue.

L'altro ramo del Parlamento ha emendato la tabella allegata al disegno di legge disponendo lo scorrimento in alto dei coefficienti con la creazione di sei posti con coefficiente 325, con l'aumento di un posto di coefficiente 271, con la riduzione di due posti di coefficiente 229, unificando il ruolo per i coefficienti 202, 180 e 157, con organico di centoquaranta unità complessive invece di centocinquanta.

Questa Commissione deve manifestare delle perplessità in merito all'efficienza di una organizzazione gerarchica che prevede l'incremento degli organici nei gradi elevati e un assottigliamento nei gradi inferiori, con futuro inevitabile irrigidimento della selezione per il ricambio nei gradi superiori.

Per quanto riguarda, poi, la parte di stretta competenza, la Commissione finanze e tesoro, considerato che gli spostamenti di coefficiente e l'aumento del personale in organico si compensano con le diminuzioni di organico previste dal provvedimento, comu-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 74^a SEDUTA (27 settembre 1962)

nica alla Commissione di merito di non opporsi all'ulteriore corso del provvedimento ».

Nonostante le perplessità espresse dalla Commissione finanze e tesoro, ritengo che anche le modifiche apportate alla tabella B possano essere approvate dalla nostra Commissione. Concludo pertanto invitando gli onorevoli membri della Commissione ad approvare il provvedimento al nostro esame nel testo pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento.

R I C C I O . Devo dichiararmi alquanto perplesso circa la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato, decisa dall'altro ramo del Parlamento.

In forza di detto comma, infatti, il candidato, pur esibendo il certificato di buona condotta, come stabilito al punto b) del primo comma, poteva essere estromesso dal concorso qualora la sua famiglia dalle informazioni raccolte non risultasse di buona estimazione morale.

A tale proposito, a me pare opportuno soffermarmi su di una esigenza che, nella specie, ritengo interessante. Con il presente disegno di legge si viene a creare un ruolo organico del personale addetto agli Istituti di rieducazione dei minorenni ed a me pare, pertanto, che non sia errato, nè superfluo, richiedere a detto personale, chiamato a svolgere un compito particolarmente delicato, anche il requisito di provenire da un ambiente, che sicuramente influirà sulla sua opera e sulla sua attività, del tutto sano. Anche se non si vuole ritornare al testo del Senato, si dovrebbe a mio avviso adottare almeno una formula intermedia; in questo senso propongo, quindi, un emendamento tendente ad aggiungere dopo il numero 2) del nuovo testo le seguenti parole: « 3) certificati penali dei genitori e delle persone con lui conviventi ».

T E R R A C I N I . Io non pongo in discussione, anzi mi inchino dinanzi al principio che, in quanto provenienti da proavi che hanno peccato (mi riferisco al nostro progenitore Adamo), siamo tutti peccatori; ma a me pare che il concetto di fare rica-

dere su alcuni individui le colpe dei propri congiunti sia un concetto da respingere con sdegno e con risoluzione.

Credo, pertanto, che si sia commesso un grave errore quando nella precedente lettura venne approvata la norma in questione e che il principio in essa contenuto non possa essere assolutamente accettato.

Ciascuno risponde di sè e per sè: se un ragazzo, quindi, sarà in possesso del titolo di studio necessario ed avrà sempre tenuto una buona condotta, sarà senz'altro un ottimo educatore di coloro che hanno bisogno di essere educati, in quanto, anzitutto, ha saputo educare sè stesso.

Ecco perchè io penso, piuttosto, che dobbiamo ringraziare la Camera dei deputati, che ha giustamente identificato l'errore che ci era precedentemente sfuggito.

D'altra parte, se il disegno di legge verrà ulteriormente da noi modificato, sarà necessario rinviarlo di nuovo alla Camera dei deputati, con ulteriore perdita di tempo: anche questo motivo di ordine pratico ci suggerisce, pertanto, di accettare senz'altro la modifica apportata dalla IV Commissione dell'altro ramo del Parlamento.

R I C C I O . Chiedo nuovamente la parola per fatto personale. Ritengo che le osservazioni da me fatte non siano da respingere con sdegno, così come ha testè detto il senatore Terracini, in quanto quella da me prospettata è una esigenza effettivamente sentita.

Noi non deliberiamo, infatti, solo circa la carriera o circa la possibilità di lavoro del singolo individuo, ma oltre a questo anche sulla funzione di rieducazione che detto individuo dovrà svolgere presso soggetti tarati, minorati e asociali. Ed io mi preoccupo, appunto, del buon espletamento di questa funzione, al quale può nuocere grandemente anche il fatto che qualcuno degli educatori provenga da un ambiente di delinquenti. Pur essendo quest'ultimo una persona rispettabilissima, è indubbio, a mio avviso, che l'influenza dell'ambiente in cui è vissuto si ripercuoterà in mille modi sulla funzione che andrà ad espletare.

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 74^a SEDUTA (27 settembre 1962)

P I C C H I O T T I . Dichiaro di associarmi senz'altro a quanto è stato detto dal senatore Terracini, soprattutto perchè sono assolutamente contrario a queste formule elastiche, che si prestano ad ogni uso. Come sarà possibile, infatti, stabilire cosa si intende con l'espressione « famiglia di buona estimazione morale »? Si tratta, in effetti, di un apprezzamento di ordine generico che, ripeto, si presta a tutte le sofisticazioni della verità.

A me pare, quindi, che sia forse più degna di ogni altra quella persona che sia riuscita a svincolarsi dalla condotta dei genitori e dal patrimonio morale della famiglia e senta l'aspirazione verso la bontà e la probità. Per tali motivi, sono pienamente favorevole alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 5, formulato in modo così impreciso ed inespresso, operata dalla Camera dei deputati.

R O M A N O . Vi è anche da considerare, d'altra parte, che il principio sostenuto dal senatore Terracini è già fissato nella legge successoria: nel nostro ordinamento giuridico, quindi, vi è già al riguardo un precedente.

J O D I C E . Se io ho partecipato alla seduta del 22 giugno 1961 senza aver elevato un'energica protesta contro l'approvazione del comma in questione, ho adesso motivo di essere amareggiato con me stesso; credo, comunque, di non aver lasciato passare una disposizione di questo genere senza avere per lo meno manifestato il mio dissenso.

Il principio che le colpe dei genitori debbano ricadere sui figli è stato esecrato persino da Lucrezio, il quale nel *De rerum natura*, libro secondo, recita: *Immerita lues delicta maiorum*. Si tratta di una disposizione sarei per dire immorale, anche in considerazione del fatto che la fonte alla quale bisognerebbe attingere le informazioni necessarie non è una fonte che ci possa lasciare tranquilli; le informazioni stesse verrebbero, infatti, raccolte attraverso la pubblica sicurezza o i carabinieri. Ora, però, si sono avuti casi deplorabili di esclusione di giovani da concorsi per la Magistratura

in seguito ad informazioni attinte da persone che non erano in buoni rapporti con la famiglia del candidato ed i motivi di tale esclusione non sono stati mai comunicati, in quanto vi è una disposizione di legge nella quale è stabilito che il Ministro di grazia e giustizia ha facoltà di escludere un candidato dal concorso senza rendere ragione dei motivi che hanno determinato l'esclusione stessa.

La Camera dei deputati, inoltre, si è preoccupata di stabilire che il candidato è tenuto a presentare anche il certificato generale del casellario giudiziario, nonchè i certificati dei carichi pendenti; ora, se si volesse aggiungere ai predetti certificati anche quello di godimento dei diritti civili e politici, io non avrei nulla in contrario, ma insisto nel dire che non è possibile mantenere una disposizione come quella contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Per quanto si riferisce, poi, all'ultimo comma dell'articolo, aggiunto dalla Camera dei deputati avrei da fare un rilievo: in esso, infatti, è stabilito che il Ministro di grazia e giustizia determina, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile ed io non so se tale limitazione possa essere accettata.

P I C C H I O T T I . Lo stesso principio è stato accolto per le Corti di assise.

J O D I C E . Non credo, però, che possa essere esteso alle altre amministrazioni civili.

Se il Ministro avrà bisogno di assumere 5 donne metterà a concorso 5 posti per le donne, ma è evidente che non si può stabilire che per le donne venga riservata una determinata aliquota dei posti.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia*. Quello che è stato detto testè dal senatore Jodice non è del tutto esatto, in quanto non esistono due ruoli, femminile e maschile, che permettano di fare due concorsi separati. Dal momento, pertanto, che il ruolo è unico il Ministro non può fare altro

2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 74ª SEDUTA (27 settembre 1962)

che riservare un numero di posti alle donne, in relazione al fabbisogno degli istituti femminili di ricducazione, nei quali soltanto queste si possono assumere.

M O N N I . Evidentemente, il 22 giugno 1961 doveva essere una giornata molto calda e noi dovevamo essere particolarmente stanchi per esserci lasciati sfuggire alcune cose che, al contrario, dovevano essere introdotte nel disegno di legge che stavamo approvando: così, ad esempio, non abbiamo ritenuto di dover stabilire che il candidato è tenuto a presentare, come è sempre necessario, oltre gli altri documenti anche il certificato generale del casellario giudiziario ed i certificati dei carichi pendenti, che giustamente sono stati in seguito aggiunti dalla Camera dei deputati.

Nell'articolo 5, nel testo approvato dal Senato, alla lettera *b*) del primo comma si prevedeva la presentazione di un certificato di buona condotta del candidato, il quale doveva ritenersi, a mio avviso — e sono in contrasto, quindi, con il senatore Riccio — sufficiente per l'ammissione al concorso. La nostra Commissione, invece, aveva approvato un'altra disposizione in base alla quale, come è già stato rilevato, non sarebbero stati ammessi al concorso coloro che, dalle informazioni raccolte, non fossero risultati appartenenti a famiglia di buona estimazione morale. Ora, a tale proposito, è forse opportuno tenere presente che il disegno di legge in esame riguarda il riordinamento dei ruoli organici del personale degli Istituti di rieducazione dei minorenni: quindi, probabilmente, l'unica spiegazione, non dico giustificazione, della disposizione in questione è da ricercarsi nel fatto che, trattandosi di assumere un personale che verrà addetto al compito delicatissimo di rieducare dei minorenni, si è ritenuto di doverlo affidare a persone che dessero completa e piena garanzia di un perfetto adempimento.

Questa sola spiegazione esiste che possa dare una ragione di quel comma, che noi approvammo il 22 giugno 1961.

Riconosco anche io il mio errore e concordo con gli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto nel dire che non è possibile

che l'ammissione al concorso di un candidato possa dipendere dalle informazioni raccolte sulla sua famiglia, anche in considerazione del fatto che, come or ora ricordava il senatore Romano, già nel Codice civile è chiaro che il figlio dell'assassino non ha nessuna indegnità a succedere, perchè la colpa dei padri non può riversarsi sui figli.

Al contrario, secondo il mio parere, il figlio può forse trovare psicologicamente in questo precedente una ragione particolare per dedicarsi al bene piuttosto che al male, in quanto ha sofferto della colpa del padre.

Ritengo, pertanto, che chiedere informazioni sulla famiglia del candidato sia una cosa ingiusta, contraria alla legge, addirittura anticostituzionale! Si risponde delle proprie azioni e della propria condotta, si è davanti alla società quello che si è personalmente, spiritualmente e moralmente e non quello che si può essere creduti per fatti che non ci riguardano.

Bene ha operato, quindi, la Camera dei deputati nel sopprimere quel comma e bene opereremo noi nel mantenere la soppressione da essa deliberata.

Devo, infine, rilevare che sia alla Camera che al Senato è sfuggito anche un altro neo, un piccolo neo e precisamente la dizione « cittadini italiani di sesso maschile (o femminile) »: a mio avviso, infatti, tale dizione è errata perchè cittadini sono tutti, gli uomini e le donne, e non vedo per quale ragione si abbia quasi vergogna a parlare di « uomo » o di « donna ».

Ho fatto questa osservazione solo perchè ritengo che sia necessario prestare attenzione anche alle parole nel legiferare: non faccio, pertanto, nessuna istanza in questo senso e concludo il mio intervento dichiarandomi favorevole a che il disegno di legge sia approvato nel testo che ci è stato trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

C A P A L O Z Z A . Signor Presidente, anche io sono del parere che il disegno di legge in esame debba essere approvato nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

Desidero anzi esprimere il mio disappunto per il fatto che nel giugno 1961 una mia

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 74^a SEDUTA (27 settembre 1962)

distrazione, o l'assenza dalla Commissione, non mi abbiano consentito di rendermi conto della grave menda contenuta nell'articolo 5 del provvedimento. Pertanto, questo mio brevissimo intervento vale anche come dichiarazione di voto contrario all'emendamento proposto dal senatore Riccio. Se volessi usare un paradosso, direi che, semmai, i genitori possono essere ritenuti responsabili della cattiva educazione dei figli, ma non capisco perchè i figli debbano rispondere della cattiva educazione dei genitori!

P I C C H I O T T I . Faccio presente, inoltre, che è richiesta la presentazione del certificato generale del casellario giudiziario, dal quale risulta anche la più piccola contravvenzione.

M A S S A R I . Ritengo che le informazioni non siano assolutamente necessarie, anche perchè la mia esperienza mi induce a non avere eccessiva fiducia in esse. Se un giovane proviene da una famiglia, poniamo, non perfettamente cristallina, ma è riuscito a mantenersi onesto ed incensurato fino al giorno in cui deve prendere parte ad un concorso, questo è un maggiore merito e non un demerito. Ragion per cui sono favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo approvato dall'altro ramo del Parlamento.

B O S C O , *Ministro di grazia e giustizia.* Sul punto che è stato oggetto di maggior discussione, debbo far presente che in realtà nel testo originale proposto dal Governo, il secondo comma dell'articolo 5 era stato motivato dalle ragioni esposte dal senatore Riccio, ossia perchè si tratta di una carriera per la quale sono richiesti particolari requisiti. La legge generale sul pubblico impiego, del 1957, richiede particolari requisiti per alcune specifiche carriere. Nel caso in questione, si ritenne anche opportuno tener presente l'eventualità che il rieducatore potesse trovarsi in condizioni di disagio nel caso che nello stesso Istituto si trovassero persone appartenenti alla sua stessa famiglia. Il caso è possibile, infatti, non solo perchè le case di rieducazione non

sono numerose, ma anche perchè i minorenni vengono ospitati in Istituti che si trovano nella regione di loro provenienza, ed anche gli educatori tendono a restare a lavorare nella stessa regione.

Ad ogni modo, da un punto di vista generale data la tendenza della nostra legislazione, è opportuno approvare il testo adottato dalla Camera dei deputati, anche perchè il provvedimento è particolarmente atteso dalle categorie interessate ed anche il Ministero di grazia e giustizia ha urgenza di bandire i concorsi. Un ritardo nell'approvazione del disegno di legge rappresenterebbe un danno per gli Istituti di rieducazione.

Prego pertanto il senatore Riccio di tener presenti le spiegazioni che ho fornito e di ritirare l'emendamento presentato. La Camera, si deve peraltro rilevare, non ha inteso in alcun modo venir meno alle leggi sul pubblico impiego. In base ad esse ad esempio, chi non gode dei diritti civili e politici non può essere ammesso a concorsi, e non sarà quindi neppure ammesso al concorso previsto dal provvedimento in esame. Mi pare che tutte le esigenze siano salve. La Camera ha tenuto presente anche l'esistenza di alcuni Istituti di rieducazione femminili ed ha ritenuto opportuno ammettere ai concorsi anche le donne.

Concludendo, prego la Commissione di voler approvare il disegno di legge nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

R I C C I O . Sono grato al Ministro che ha dato delle spiegazioni che, in un certo senso, avallano la presentazione del mio emendamento. Vigono tuttora le disposizioni della legge del 1957, in base alle quali le Amministrazioni hanno facoltà discrezionale di respingere coloro che ritengono non idonei ai concorsi. Vi sono, ad esempio, delle disposizioni in base alle quali non si può essere arruolati nell'Arma dei Carabinieri se non si hanno parenti incensurati fino al quarto grado di parentela. Si tratta in quel caso di incarichi speciali, e pure incarichi speciali sono quelli dei rieducatori negli Istituti per minorenni.

L'emendamento da me presentato aveva lo scopo di mettere a disposizione tutta la

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 74^a SEDUTA (27 settembre 1962)

documentazione sul candidato. Poichè, però, ritengo validi tutti gli argomenti addotti dal Ministro, non ho difficoltà a ritirare l'emendamento, dichiarando tuttavia sin d'ora che mi asterrò dalla votazione sull'articolo 5.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 5.

(Requisiti per l'accesso al ruolo del personale di rieducazione).

Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore ad anni 25 e non superiore ad anni 32, salvo quanto è stabilito dalle vigenti disposizioni sull'elevazione del limite massimo di età;

b) buona condotta;

c) idoneità fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;

d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Il candidato è tenuto a presentare anche i seguenti documenti:

1) certificato generale del casellario giudiziario;

2) certificati dei carichi pendenti.

Il Ministro di grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 7.

(Prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza).

Le prove del concorso di accesso ai ruoli del personale di rieducazione e di sorveglianza consistono in una prova attitudinale ed in prove culturali.

L'esito favorevole della prova attitudinale è condizione d'ammissibilità alle prove culturali.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 8 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 8.

(Prova attitudinale).

La Commissione esaminatrice valuta la attitudine dei candidati con le modalità stabilite nel bando di concorso, avvalendosi della consulenza di non più di due tecnici nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 9.

(Requisiti per l'accesso degli invalidi di guerra, degli invalidi per servizio e dei sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia al ruolo del personale di sorveglianza).

Il conferimento dei posti in organico, nella qualifica iniziale del ruolo del personale di sorveglianza, agli invalidi di guerra ai sen-

2^a COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazioni a procedere) 74^a SEDUTA (27 settembre 1962)

si dell'articolo 9 della legge 3 giugno 1950, n. 375, agli invalidi per servizio ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, ed ai sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è subordinato, oltre che al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, all'esito favorevole di una prova attitudinale.

L'attitudine è accertata da una Commissione nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia e composta dal Direttore dell'ufficio per la rieducazione dei minorenni della Direzione generale per gli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, e da due tecnici.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

Art. 14.

(Onere finanziario).

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 24 milioni 500 mila, si provvederà, nell'esercizio 1962-63 e successivi, con riduzione per il predetto ammontare, del capitolo relativo alle spese per il funzionamento dei centri di rieducazione per minorenni dello stato di previsione delle spese del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura della tabella B nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

TABELLA B

ORGANICO DEL RUOLO DEL PERSONALE DI SORVEGLIANZA

Coefficiente	Qualifica	Organico
325	Aiutante capo	N. 6
271	Aiutante principale	» 15
229	Primo aiutante	» 34
202	Aiutante di prima classe	} » 140
180	Aiutante di seconda classe	
157	Aiutante aggiunto	

Poichè nessuno domanda di parlare, la metto ai voti.

(È approvata).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo approvato anche dall'altro ramo del Parlamento.

(È approvato).

La seduta è tolta alle ore 12,10.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari